



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DEGLI "ESERCIZI STORICI" DI VOLTERRA

1- Principi e finalità

Il presente Regolamento, ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico, in attuazione dei programmi di sviluppo economico del territorio e delle norme regionali in materia di commercio e attività produttive, intende salvaguardare, promuovere, valorizzare e sostenere, negli ambiti di sua competenza, gli esercizi commerciali ed artigianali, che hanno un intrinseco valore storico, artistico e architettonico e che costituiscono, quindi, una risorsa preziosa per la città.

Le finalità possono essere perseguite, oltre che attraverso il presente Regolamento, anche con iniziative promozionali di vario genere, da organizzare, preferibilmente, di concerto con le organizzazioni di categoria e/o con quelle a tutela dei consumatori.

2 - Istituzione dell'Albo

1. Il Comune di Volterra istituisce un Albo degli esercizi commerciali, artigianali, alberghieri e dei pubblici esercizi, che svolgono attività di rilevante valore artistico, storico, ambientale e documentario, al fine di valorizzare, tutelare e sostenere l'immagine culturale tradizionale della città e quelle attività che contribuiscono a mantenerla.

3 – Adesione all'albo

- a) L'adesione all'Albo è volontaria e totalmente gratuita per le imprese.
- b) Possono presentare domanda di adesione secondo le modalità di cui al successivo art.7, quelle imprese che ritengano di essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5 e che accettino le prescrizioni di cui al successivo art.10.
- c) L'ammissione all'Albo è formalizzata con atto del Responsabile competente, sentito il parere di una Commissione nominata dal Sindaco, composta secondo quanto disposto al successivo art. 11.
- d) L'ammissione all'Albo comporta la facoltà di fruire delle disposizioni a favore degli esercizi storici, di cui al successivo art. 9.
- e) Non è stabilito alcun limite numerico massimo di esercizi che possono fregiarsi dello status di "esercizio storico" cui sopra, né alcun limite di durata del relativo riconoscimento salvo quanto disposto dal successivo art. 8.

Art. 4 - Gestione dell'Albo - Marchio

1. L'Albo, con l'elenco delle imprese aderenti, è pubblico.
2. La tenuta dell'Albo è di competenza del Servizio Sviluppo Economico, che svolgerà tutti i compiti amministrativi generali e che curerà inoltre la diffusione e la pubblicità di ogni atto inerente la gestione stessa.
3. Gli esercizi storici, ai fini della loro pubblica identificazione, hanno uno specifico marchio distintivo che comprova ed palesa l'appartenenza all'Albo. Il marchio dovrà indicare la categoria di appartenenza di cui all'art. 6.

4. Ogni impresa aderente all'Albo può esporre il marchio distintivo dell'Albo stesso e farne uso nella propria attività pubblicitaria. Ogni uso del marchio che venga giudicato scorretto da parte dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 11, comporterà la cancellazione dall'Albo.

Art. 5 - Requisiti

1. Ai fini del presente Regolamento sono qualificate come "esercizi storici" e possono pertanto richiedere l'adesione all'Albo, le seguenti categorie:

- gli esercizi commerciali di vicinato
- esercizi artigiani
- esercizi ricettivi
- pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

con sede nel Comune di Volterra ed in possesso dei seguenti requisiti:

a. esercitare l'attività nel Comune di Volterra;

b. esercitare, la medesima attività o affine da almeno 50 anni, nella stessa sede od in una analoga per posizione e significato storico-ambientale. Il periodo di cinquanta anni decorre dalla data di rilascio della licenza o autorizzazione di primo insediamento e deve essere maturato alla data della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo di cui al successivo art. 7.

2. E' ammessa altresì la presentazione della domanda da parte delle imprese che, operanti da almeno 25, esercitino attività commerciale, artigianale, alberghiera o di pubblico esercizio d'interesse rilevante per il mantenimento o consolidamento delle tradizioni economiche e culturali e dell'immagine della città, ivi comprese quelle legate alla peculiare localizzazione dell'attività esercitata.

La valutazione è svolta dalla Commissione di cui all'art. 11 anche in base ai criteri della categoria di classificazione di cui all'art. 6 e a quanto riportato nel successivo comma.

3. In particolare, la deroga di cui al comma precedente può essere concessa alle seguenti categorie di esercizi:

a) esercizi ubicati in edifici storici;

b) esercizi di particolare pregio artistico o architettonico;

c) esercizi specializzati nella commercializzazione dei prodotti tipici locali;

d) esercizi che vantino una tradizione di particolare prestigio, tali da costituire un elemento di richiamo per i consumatori, anche al di fuori del territorio comunale;

e) esercizi citati in pubblicazioni e guide turistiche di rilievo almeno regionale, come mete consigliate per gli acquisti di qualità.

4. In caso di trasferimento della titolarità dell'esercizio, qualora permangano i requisiti di cui al presente articolo, l'impresa subentrante può mantenere l'adesione all'Albo, accettando le prescrizioni di cui al successivo art.10.

Art. 6 - Classificazione

1. Le imprese inserite nell'elenco saranno classificate in tre diverse categorie, ciascuna delle quali risulterà ripartita in quattro classi con riferimento alla natura dell'attività (commerciale, artigianale, ricettiva e pubblici esercizi).

CATEGORIA A (esercizi di rilevante valore storico, artistico e tipologico): rientrano in questa classe gli esercizi che, oltre a risultare storici in quanto ***esercitano la medesima attività da almeno 50 anni nella stessa sede, risultano di notevole interesse artistico per quanto attiene le strutture architettoniche, gli arredi fissi e mobili.***

CATEGORIA B (esercizi di rilevante interesse storico e tipologico): rientrano in questa classe le imprese di notevole interesse per la tradizione di esercizio al pubblico di ***vendita del medesimo genere merceologico o di rilevante attività artigianale, in quanto operanti nella stessa sede o in locali attigui da almeno 50 anni, sebbene gli arredi risultino modificati o di non particolare pregio.***

CATEGORIA C (esercizi di rilevante interesse per l'immagine della città): rientrano in questa classe le imprese che, seppur operanti da almeno 25 anni, sono meritevoli di tutela e promozione in quanto ***operano nel rispetto delle tradizioni economiche e culturali o dell'immagine della città, ivi comprese quelle legate alla peculiare localizzazione dell'attività esercitata o quelle che presentano arredi considerati di particolare pregio.***

Art. 7 - Domande di adesione

1. I titolari delle imprese che intendono aderire all'Albo dovranno far pervenire al Servizio Sviluppo Economico, Piazza dei Priori 12 apposita domanda indirizzata al Sindaco, corredata della documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e delle dichiarazioni inerenti gli impegni previsti al successivo art. 10.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) una relazione illustrativa, in cui siano descritte:

1. le caratteristiche dell'esercizio, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
2. le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono l'esercizio meritevole della qualifica richiesta;

b) una scheda documentaria in cui siano indicati:

1. la denominazione dell'esercizio e la specifica dell'attività svolta;
2. la data di prima autorizzazione (o di prima apertura) dell'attività;
3. la decorrenza dell'attuale gestione;
4. la data, anche approssimativa, a cui risale l'attuale insegna;
5. la data, anche approssimativa, a cui risalgono le attuali strutture architettoniche;
6. la data, anche approssimativa, a cui risalgono gli attuali arredi;
7. la documentazione fotografica a colori che rappresenti in forma esaustiva l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività (mostrando anche la conformazione architettonica dell'edificio, le vetrine e gli arredi);
8. ogni altra documentazione che si ritenga utile produrre a sostegno della richiesta (estratti di pubblicazioni, libri, articoli, pubblicità, foto, ecc.)

3. La domanda dovrà essere presentata dal titolare della ditta. Nel caso in cui il proprietario del fondo ove ha sede l'esercizio sia soggetto diverso dal titolare dell'esercizio stesso, alla domanda dovrà essere allegata indicazione precisa del nome e dell'indirizzo del proprietario al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di dare a quest'ultimo tempestiva comunicazione dell'eventuale ammissione dell'esercizio all'Albo, ai sensi della L.241/90.

4. Anche i proprietari dei fondi interessati potranno presentare direttamente la domanda di iscrizione, indicando a loro volta il nome dell'affittuario titolare dell'esercizio per consentire di informare l'interessato in caso di inserimento.

5. Le domande saranno istruite dal Servizio Sviluppo Economico che provvederà anche alla richiesta di documentazione, all'acquisizione di informazioni integrative ed all'eventuale effettuazione di sopralluoghi. L'istruttoria si concluderà con la formulazione di una valutazione da presentare alla Commissione di cui al successivo art. 11.

6. La Commissione esprime un parere vincolante circa l'ammissione all'Albo dell'esercizio richiedente mediante votazione palese a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

7. Contro le decisioni della Commissione, chiunque abbia interesse può ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione, con istanza motivata al Sindaco che disporrà gli opportuni accertamenti e approfondimenti e, sentita la Giunta Municipale, assumerà in merito una decisione definitiva.

8. Un primo elenco di esercizi idonei al riconoscimento della qualifica di "esercizio storico" può essere individuato in sede di istituzione dell'Albo tramite la documentazione presente agli atti del Servizio Sviluppo Economico e nei relativi archivi.

9. Per gli esercizi per i quali vengano rilevate le caratteristiche di cui agli artt. 5 e 6, si informano i titolari sulla opportunità di chiedere ed ottenere l'iscrizione al relativo Albo comunale, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni e delle forme di sostegno concesse, con l'impegno al mantenimento delle anzidette caratteristiche.

Art. 8 - Recesso e cancellazione dall'Albo

1. Il titolare dell'impresa aderente può comunicare la volontà di recedere dall'Albo, per qualsiasi motivo ed in ogni momento salvo dover rifondere quanto eventualmente percepito, in termini di agevolazioni tributarie o contributi finanziari, in virtù dell'appartenenza all'Albo nei due anni precedenti la comunicazione .

2. L'istruttoria di cancellazione è svolta direttamente dall'ufficio comunale incaricato della gestione dell'Albo ed è dichiarata con atto dirigenziale subito dopo la rifusione di quanto eventualmente dovuto.

3. A conclusione del procedimento di cancellazione, l'ufficio incaricato ne dà comunicazione ai membri della Commissione.

4. La cancellazione può essere disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- a. per uso scorretto del marchio o dell'appartenenza all'Albo;
- b. per inosservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 10
- c. per il venir meno, per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'esercizio, di uno o più dei requisiti di cui al precedente art. 5.

Nei soli casi a) e b) della cancellazione d'ufficio, l'Amministrazione Comunale procederà alla richiesta di rifusione prevista al precedente comma 1.

5. Al momento della cancellazione decadono tutti i benefici offerti dall'Amministrazione Comunale ai titolari degli esercizi e/o ai proprietari dei rispettivi fondi.

6. Dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è data comunicazione agli interessati ai sensi della L.241/90.

7. Avverso i provvedimenti di cancellazione d'ufficio è ammesso ricorrere entro 30 giorni al Sindaco che dispone gli opportuni accertamenti ed approfondimenti e, sentita la Giunta Municipale, assumerà in merito una decisione definitiva.

Art. 9 - Agevolazioni

1. L'Amministrazione Comunale riconosce agevolazioni economiche e promuove iniziative rivolte alle imprese aderenti all'Albo e/o ai proprietari degli immobili ove hanno sede le imprese stesse, al fine di tutelarli, valorizzarli e favorirne il mantenimento.

2. Le suddette iniziative compatibilmente con le esigenze di bilancio, comprenderanno:

- a) agevolazioni sull'applicazione della Tari e quanto attiene la pubblicità dei medesimi
- b) creazione, promozione e diffusione di un marchio distintivo degli Esercizi Storici Volterrani, quale strumento di valorizzazione ed identificazione delle attività tutelate, che le imprese iscritte all'Albo sono autorizzate ad esporre ed utilizzare per la propria campagna pubblicitaria;
- c. realizzazione e periodico aggiornamento di materiale pubblicitario e documentario sugli esercizi presenti nell'Albo;
- c) promozione e diffusione presso i circuiti turistici della documentazione inerente gli esercizi storici;

4. Al fine dell'applicazione delle suddette agevolazioni si procederà all'adeguamento dei relativi regolamenti con la specificazione delle entità delle agevolazioni di cui all'art. 9 comma 2 lett. a).

5. Le agevolazioni saranno applicate, a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione all'albo che decorrerà dalla data di presentazione della domanda;

Art. 10 - Prescrizioni

1. L'ammissione all'Albo è subordinata all'accettazione delle seguenti prescrizioni, di cui dovrà darsi atto nella domanda di adesione:
 - a. l'impresa si impegna a proseguire l'attività nella stessa sede, con le medesime modalità;
 - b. l'impresa si impegna a comunicare preventivamente al Servizio Sviluppo Economico l'intenzione di effettuare interventi sulla struttura edilizia, sugli arredi, sulle insegne e di trasformazione della modalità di gestione; il suddetto servizio si coordinerà con l'ufficio edilizia per non rendere più gravoso e oneroso il procedimento di adeguamento strutturale.
2. Qualora l'impresa non rispetti gli impegni assunti ai sensi del precedente punto 1. Sarà soggetta alla cancellazione d'ufficio dall'Albo secondo le modalità previste al precedente art.8.
3. L'Amministrazione Comunale, avvalendosi del parere vincolante della Commissione di cui al successivo art. 11, giudicherà gli interventi di cui al precedente comma 1, punto b), valutando se da essi ne possa risultare alterata l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. In caso tali interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Albo, l'Amministrazione Comunale ne darà tempestiva comunicazione al titolare dell'impresa. Nel caso in cui quest'ultimo decida comunque di procedere agli interventi programmati, l'Amministrazione Comunale considererà non rispettati gli impegni assunti ai sensi del precedente punto 1 e procederà d'ufficio alla cancellazione dell'esercizio dall'Albo secondo le modalità previste al precedente art. 8.
4. Le imprese che cessano la loro attività sono tenute a darne tempestiva comunicazione al suddetto ufficio per l'avvio della pratica di cancellazione dell'attività dall'Albo; pari comunicazione dovrà essere inoltrata dal nuovo titolare in caso di cambio di gestione.

Art. 11 - Commissione per l'Albo esercizi storici volterrani (NUOVO)

La Commissione per l'Albo degli esercizi storici volterrani è nominata dal Sindaco; di essa fanno parte, oltre al Responsabile del Servizio Sviluppo Economico in qualità di coordinatore (o delegato) i seguenti membri:

- Due rappresentanti indicati dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative sul territorio comunale ;
- Due rappresentanti indicati uno dall'associazione di categoria dell'artigianato maggiormente rappresentativa sul territorio e uno espressione delle associazioni locali operanti nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale;
- Due rappresentanti delle organizzazioni degli albergatori;
- un membro scelto fra studiosi e professionisti che abbiano contribuito alla tutela e valorizzazione dell'immagine storica e tradizionale della città;
- un membro scelto all'interno dell'Amministrazione Comunale proveniente da settori competenti nella materia o comunque di specifica esperienza.

Possono essere di volta in volta invitati dal Coordinatore a partecipare alla Commissione con diritto di voto, a seconda delle necessità e competenze richieste su specifici adempimenti, altri membri dell'amministrazione comunale o rappresentanti di Enti esterni, fino ad un massimo di due membri.

Il Coordinatore (o suo delegato) è chiamato a rispondere sul funzionamento della Commissione redigendo in occasione delle sedute apposito verbale.

2 La Commissione è rinnovata ogni cinque anni, comunque in concomitanza con il rinnovo del mandato elettorale. Per cause di sopravvenuta impossibilità a partecipare da parte di uno o più componenti, o in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, subentrerà il membro supplente, indicato dalle stesse categorie rappresentate al momento della nomina della Commissione.

Analogamente, dopo tre assenze ingiustificate consecutive, il membro decade ed è sostituito con le modalità di cui sopra.

3 Le riunioni della Commissione sono valide se è presente almeno la metà dei membri in carica; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

4 Sono compiti della Commissione:

- a. predisporre o modificare il marchio distintivo delle imprese aderenti all'Albo
- b. proporre all'Amministrazione Comunale ogni altra iniziativa tendente alla tutela e valorizzazione degli esercizi storici volterrani;
- c. specificare i criteri dell'individuazione delle attività di rilevante interesse per il mantenimento e consolidamento delle tradizioni economiche e culturali e dell'immagine della città, indicati nell'art.5 comma2, del presente regolamento, allo scopo di consentire l'iscrizione all'Albo;
- d. pronunciarsi sull'ammissione delle imprese richiedenti all'Albo;
- e. verificare, in caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto all'Albo, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
- f. effettuare la classificazione delle imprese aderenti all'Albo, nelle categorie individuate all'art. 6 dal presente regolamento;
- g. esaminare le comunicazioni inerenti modificazioni dell'esercizio che comportino un'alterazione dell'immagine tradizionale dello stesso, previste al precedente art. 10 comma 1, lett.c), ed esprimere compiuto parere in merito;
- h. contribuire a quantificare le eventuali rifusioni dovute dall'impresa in seguito a decadenza dall'Albo.

Art. 12 Controlli

L'Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, ispezioni e controlli ai locali, oggetto del presente Regolamento, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo degli esercizi "storici", e il mantenimento delle condizioni, a cui tale iscrizione è subordinata.

Per tali controlli, si avvarrà del personale operante nell'ambito del Corpo di Polizia Locale e di ogni altro ufficio ritenuto idoneo ad esprimere un giudizio in merito.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità previste dal vigente Statuto Comunale.